



REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità	3
Art. 2 Accessibilità e pubblicità degli atti.....	3
Art. 3 Risorse a finanziarie a disposizione.....	3
Art. 4 Soggetti beneficiari	3
Art. 5 Ambiti di intervento	4
Art. 6 Casi di esclusione.....	4
Art. 7 Domande di contributo e modalità di presentazione	5
Art. 8 Termini per la presentazione delle domande di contributo	5
Art. 9 Istruttoria e valutazione delle istanze	6
Art. 10 Erogazione del contributo	6
Art. 11 Decadenza dai benefici	7
Art. 12 Patrocinio di manifestazioni ed iniziative e logo	7
Art. 13 Pubblicità del contributo e patrocinio	8
Art. 14 Acquisto di libri e pubblicazioni	8
Art. 15 Iniziative di solidarietà.....	8
Art. 16 Disposizioni finali e controlli.....	8

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il Presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico ad enti, associazioni, comitati e fondazioni, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro.
2. In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i., con le procedure, i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento si vuole assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse impiegate nel rispetto delle indicazioni fissate nell'art. 1 comma 14, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e per il raggiungimento degli scopi e delle finalità come definiti dall'art. 4 dello Statuto consortile, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.
3. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte del Consorzio.

Art. 2 Accessibilità e pubblicità degli atti

1. Il Consorzio pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.
2. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati con le modalità ed i tempi previsti dalla legge. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge

Art. 3 Risorse a finanziarie a disposizione

1. Le risorse finanziarie disponibili saranno stabilite annualmente con l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta dal Consorzio a favore di:
 - a) enti pubblici presenti sul territorio del Consorzio, per le attività che gli stessi esplicano senza fini di lucro, a beneficio della popolazione del territorio stesso;
 - b) enti privati, parrocchie, associazioni anche prive di personalità giuridica, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano sede nel territorio del Consorzio ed esercitano la loro attività prevalentemente nell'ambito territoriale del Consorzio perseguendo finalità di pubblico interesse, senza scopo di lucro.
2. Per i soggetti di cui al comma 1. punto b) le richieste di accesso al contributo saranno ammesse previo parere dell'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento;
3. Nel caso in cui le iniziative realizzate siano di eccezionale rilevanza ed in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per l'intero territorio del Consorzio o di singole aree sovracomunali, possono essere concessi contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico anche a soggetti che operano professionalmente od occasionalmente nell'esercizio di attività commerciale od impresa.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'assegnazione di contributi può essere disposta a favore di enti pubblici o di soggetti anche esterni al territorio del Consorzio, rientranti nelle categorie di cui sopra, a condizione che i progetti, le iniziative, gli eventi per i quali è richiesto il

contributo assicurino ricadute positive nel territorio del BIM, ed ove la partecipazione del Consorzio assuma rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

5. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale (codice fiscale).
6. Non è ammessa alcuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico a favore di privati in rappresentanza degli stessi.
7. I contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico non devono in ogni caso sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti da altri enti se non per la parte di spesa che non risulta già coperta da contribuzione da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.
8. L'intervento del Consorzio è a sostegno delle attività, delle iniziative e dei progetti proposti e presentati dai soggetti di cui ai commi precedenti, che siano finalizzati a promuovere quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5 Ambiti di intervento

1. Le iniziative, attività, eventi o progetti oggetto di contributo devono attenersi o essere rivolte alla promozione degli ambiti di seguito elencati:
 - a) cultura, formazione artistica e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali;
 - b) turismo e promozione turistica;
 - c) attività ed eventi sportivi/ricreativi, formazione educativa e sportiva;
2. Iniziative riguardanti ambiti di intervento non compresi fra quelli sopra elencati, che rivestano carattere di straordinarietà e che il Consorzio valuti rispondenti all'interesse generale della comunità, dovute a situazioni eccezionali o per dare risposte ad esigenze contingenti ed imprevedibili e difficilmente classificabili, tali da giustificare un intervento finanziario dell'ente, possono essere ammesse a contribuzione a condizione che a bilancio esista l'idonea disponibilità finanziaria.

Art. 6 Casi di esclusione

1. È esclusa la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei casi di seguito riportati:
 - a) per la gestione ordinaria dei soggetti beneficiari;
 - b) per le attività e le iniziative di prevalente interesse locale (sagre paesane, feste patronali, etc.);
 - c) per le attività e le iniziative nelle quali è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche in difformità alle previsioni contenute nel protocollo sulla limitazione dell'uso di sostanze alcoliche;
 - d) per le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte del Consorzio non costituisca un fattore determinante di svolgimento;
 - e) per le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
 - f) per le attività e le iniziative promosse ove si ritenga che l'offerta sul territorio del Consorzio sia comunque sufficiente;
 - g) per le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - h) per le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio del Consorzio fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 4;

- i) per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti indicati al precedente art. 4 comma 1.

Art. 7 Domande di contributo e modalità di presentazione

1. Le richieste di contributo, predisposte sulla base della modulistica a disposizione negli uffici del Consorzio e scaricabili dal sito, dovranno essere sottoscritte da chi legalmente rappresenta il soggetto richiedente.
2. Le istanze dovranno contenere i dati di seguito indicati ed essere corredate dei seguenti documenti:
 - a) estremi identificativi, codice fiscale ed eventuale partita IVA del soggetto richiedente, così come identificato al precedente art. 4;
 - b) generalità, residenza, numero di codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante;
 - c) copia dello statuto in vigore o modifiche di esso, se non già precedentemente presentato al Consorzio;
 - d) copia del bilancio di previsione in corso e del rendiconto dell'esercizio precedente;
 - e) documento illustrativo dell'attività, iniziative o progetti per i quali si chiede l'ammissione a finanziamento, in cui siano presenti almeno i dati e gli elementi di seguito elencati:
 - denominazione dell'attività, iniziativa o progetto e descrizione sintetica dei contenuti;
 - obiettivi che attraverso di essa si intendono perseguire e ricadute sulla comunità e/o sul territorio;
 - destinatari e soggetti coinvolti, con l'elencazione degli eventuali soggetti che collaborano significativamente alla sua realizzazione;
 - modalità di diffusione e pubblicizzazione;
 - luogo o luoghi di svolgimento;
 - cronoprogramma;
 - quadro economico contenente la previsione delle entrate, comprensivo di eventuali altri contributi o finanziamenti altrove richiesti e delle uscite, corredato dalla descrizione esplicita e giustificativa del materiale che si vuole eventualmente acquistare per l'attuazione dell'attività, iniziativa, progetto e dell'indicazione della relativa spesa;
 - specificazione dell'importo del contributo richiesto;
 - Indicazione degli estremi per l'accredito della somma concessa;
 - dichiarazione sul regime fiscale al quale assoggettare il contributo.
3. Le richieste dovranno essere trasmesse agli uffici del Consorzio secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) consegna a mano;
 - b) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
 - c) a mezzo raccomandata A/R;

Ai fini delle scadenze e ad ogni altro fine di legge e di regolamento, nelle modalità di consegna al punto a) farà fede la data di ricezione presso il protocollo del Consorzio mentre nelle modalità b) e c) farà fede la data di spedizione.

Art. 8 Termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo e di patrocinio per le attività, iniziative e progetti di cui al precedente art. 7 devono essere presentate al Consorzio entro il termine ultimo del **31 gennaio**;
2. Le domande vanno inoltrate in ogni modo prima dell'attività, iniziativa o progetto di cui si chiede l'intervento contributivo del Consorzio.

Art. 9 Istruttoria e valutazione delle istanze

1. Attraverso l'attività istruttoria, gli uffici del Consorzio accertano l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità.
2. La valutazione delle istanze ammesse sarà effettuata dal Consiglio Direttivo tenuto conto dei principi quali la rilevanza sovracomunale, l'originalità, l'unicità/singularità dell'attività, iniziativa o progetto e dei seguenti criteri generali:
 - importanza delle iniziative ed attività, relativamente ai soggetti e realtà coinvolte per numero e per tipo, alle caratteristiche, alla diffusione, all'interesse suscitato, alla valenza sovracomunale;
 - necessità del contributo richiesto in dipendenza del possibile reperimento di alternative di finanziamento, anche tra i privati, capacità di autofinanziamento
 - attività promosse in zone ove sono presenti meno iniziative nell'ambito sociale e culturale;
 - grado di innovazione e sperimentaltà;
 - coerenza con le finalità e gli obiettivi del Consorzio (L. 959/1953);
 - contributi concessi nei precedenti anni, adozione di un opportuno criterio di rotazione.
3. Qualora nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, il Consorzio ravvisasse la necessità di chiarimenti in merito alle domande pervenute, verrà inviata idonea richiesta al soggetto richiedente in quale dovrà dare riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, pena l'archiviazione.
4. L'ammontare del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nel presente articolo
5. Il contributo concedibile non potrà essere superiore al 50% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate come da relativa richiesta e fino ad un massimo di € 3.000,00.
4. È prevista l'erogazione di un solo contributo annuale per ogni soggetto.
5. Ai destinatari sarà comunicazione dell'ammontare del contributo concesso, contributo che potrà essere rideterminato in meno in occasione della relativa liquidazione, sulla base dell'ammontare delle spese rendicontate.
6. In caso di non accoglimento della domanda, sarà comunicazione al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione.

Art. 10 Erogazione del contributo

1. Il Consorzio predisporre idonea modulistica, a disposizione negli uffici del Consorzio e scaricabili dal sito, per la presentazione delle domande di liquidazione del contributo concesso.
2. L'erogazione del contributo ha luogo in unica soluzione a seguito della presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.

All'istanza di rendiconto, debitamente sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Relazione finale dell'attività, iniziativa o progetto;
- b) Rendiconto finanziario dettagliato;
- c) Elenco giustificativi di spesa e relativi documenti;
- d) Copia della documentazione giustificativa di spesa intestata al beneficiario a dimostrazione di tutte le spese indicate nel rendiconto;
- e) Copia documento d'identità del sottoscrittore.

Sono accettati scontrini fiscali e ricevute purché allegati ad una dichiarazione dalla quale risulti la loro specifica destinazione all'attività, iniziativa o progetto ammessi a finanziamento.

3. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione del contributo pena la revoca del contributo stesso, salvo proroghe adeguatamente motivate;
4. I soggetti beneficiari dei contributi sono vincolati all'utilizzo esclusivo del contributo per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Se dal rendiconto emerge un disavanzo inferiore a quello preventivato, il contributo viene ridotto proporzionalmente.
6. Attenendosi a quanto sopra, il competente ufficio del Consorzio, verificata la correttezza e completezza della documentazione prodotta in sede di rendicontazione, procede alla liquidazione del contributo, dandone contestualmente comunicazione al beneficiario.
7. Il Consorzio si riserva la possibilità di chiedere la quietanza di pagamento delle fatture prodotte; in tal caso il pagamento delle fatture deve essere attestato da quietanza idonea, con dicitura "pagato" o "per quietanza" con firma e timbro del soggetto emittente o allegando documenti aventi forza probatoria equivalente, che comprovino l'avvenuto pagamento.
8. Sono considerate non ammissibili, e pertanto non rendicontabili le seguenti spese:
 - a) spese di rappresentanza;
 - b) pranzi, cene e buffet;
 - c) interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danno;
 - d) investimenti immobiliari;
 - e) partecipazioni societarie;
 - f) quote associative;
 - g) spese di commercializzazione;
 - h) spese legali;
 - i) spese di beneficenza;
 - j) spese di gestione e funzionamento: utenze telefoniche, cancelleria, spese postali, marche da bollo ecc.;
 - k) tutte le spese non documentate o non documentabili.

Art. 11 Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:
 - a) Non forniscono la documentazione richiesta a corredo della richiesta di liquidazione, ai sensi del presente regolamento senza ragionevole giustificazione;
 - b) Non presentano la domanda di liquidazione nei termini previsti dall'art. 10;
 - c) Non realizzano l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
 - d) Realizzano l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, con ritardo nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del Responsabile incaricato;
 - e) Impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.
2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Consiglio Direttivo può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dal beneficio.

Art. 12 Patrocinio di manifestazioni ed iniziative e logo

1. Il patrocinio da parte del Consorzio BIM deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Consiglio Direttivo del Consorzio in ordine a particolari eventi, iniziative o manifestazioni di riconosciuta valenza generale e pubblica utilità per via delle tematiche affrontate e per riscontro massmediatico. Si richiama il successivo art. 13 per l'idonea pubblicità al patrocinio.

2. Il Consorzio può concedere a terzi che ne facciano richiesta la licenza d'uso del logo di cui è titolare; la richiesta è vagliata dal Presidente, supportato eventualmente dal Consiglio Direttivo, il quale, in caso di assenso, indica le modalità e le limitazioni d'uso del logo, tenendo presente che il logo è un marchio utilizzabile come strumento di promozione territoriale.
3. La concessione del patrocinio e/o del logo non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Consorzio BIM con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 13 Pubblicità del contributo e patrocinio

1. Gli Enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Consorzio BIM per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e/o progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e/o dai mezzi con i quali realizzano o promuovono esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il contributo del Consorzio BIM.

In particolare nel materiale informativo e pubblicitario relativo all'iniziativa dovrà essere apposto, con adeguato risalto, *il logo del Consorzio BIM Tagliamento* nonché apposita dicitura *“Iniziativa realizzata con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento nelle province di Udine e Pordenone”*.

2. Il patrocinio concesso dal Consorzio BIM deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 14 Acquisto di libri e pubblicazioni

1. L'acquisto di libri e pubblicazioni è ammesso esclusivamente alle opere che abbiano valenza e peculiarità sovracomunale e siano di considerevole valore ai fini della tutela e la promozione dell'intera comunità del Consorzio.
2. Per tali acquisti viene riservato nel bilancio un apposito capitolo di spesa.

Art. 15 Iniziative di solidarietà

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o dei singoli Consiglieri, a favore di enti o associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità naturali, emergenze od altri eventi eccezionali.

Art. 16 Disposizioni finali e controlli

1. L'intervento del Consorzio non può essere concesso per eventuali maggiori spese che le attività, iniziative, e/o progetti finanziati richiedono.
2. Il Consorzio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, iniziative, eventi e progetti in relazione ai quali ha accordato contributi finanziari.
4. L'istruttoria si svolge in massima parte su dichiarazioni redatte con la formula delle autocertificazioni.

5. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse, il Consorzio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, in tutti i casi, allorché sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle medesime.
6. Per l'anno 2021 le domande di contributo dovranno presentate entro il 30 aprile.
7. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento per l'attività da svolgere nell'anno 2021 verranno esaminate applicando i criteri e le disposizioni del presente regolamento, richiedendo ai soggetti richiedenti documentazione integrativa qualora le domande presentate fossero carenti dei requisiti di cui all'art. 7.